

Comune di Saint-Pierre



Regolamento del servizio di trasporto scolastico

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21 luglio 2023

INDICE

Art. 1 – -Finalità del servizio	3
Art. 2 – Utenza del servizio	3
Art. 3 – Modalità di iscrizione al servizio	3
Art. 4 – Organizzazione del servizio	4
Art. 5 – Uscite anticipate e scioperi	5
Art. 6 – Norme comportamentali	5
Art. 7 – Quota d'iscrizione	6
Art. 8 – Rinuncia o variazione	6
Art. 9 – Uscite didattiche	6
Art. 10 – Disposizioni finali	6
Art. 11 – Entrata in vigore	6

Art. 1

(Finalità del servizio)

1. Il trasporto scolastico (scuolabus e taxibus) è un servizio non obbligatoriamente fornito dal Comune a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza degli studenti residenti nel Comune.
2. Annualmente la Giunta comunale istituisce il servizio qualora ne ricorrano un numero di iscritti minimo, tale da giustificare l'istituzione dello stesso, nonché le condizioni economiche.

Art. 2

(Utenza del servizio)

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e a quella secondaria di primo grado di Villeneuve (solo taxibus).
2. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Saint-Pierre; può ammettere alunni non residenti, per eventuali disponibilità residue di posti sullo scuolabus/taxibus.
3. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus/taxibus, sarà redatta una graduatoria di durata annuale (anno scolastico) che terrà conto delle seguenti priorità:
 - a) residenza nel Comune di Saint-Pierre,
 - b) distanza abitazione/scuola,
 - c) contestuale iscrizione al servizio di refezione scolastica.Non avranno diritto di precedenza gli alunni iscritti in data successiva al termine delle iscrizioni di cui al successivo articolo.
4. Non sono ammessi al servizio di trasporto, gli utenti che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e/o con il risarcimento di eventuali danni arrecati ai mezzi di trasporto.

Art. 3

(Modalità di iscrizione al servizio)

1. L'Amministrazione comunale comunica l'apertura delle iscrizioni al servizio per l'anno scolastico successivo con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale entro il 30 luglio; inoltre invia per email a tutti gli iscritti alla scuola dell'infanzia e primaria apposita comunicazione contenente le modalità di erogazione dello stesso e di pagamento delle relative quote.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente ON-LINE, attraverso il modulo on-line di iscrizione appositamente predisposto dall'Amministrazione comunale e reperibile secondo le modalità e il termine indicati nell'avviso trasmesso alle famiglie.
3. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
4. Presentando la domanda di iscrizione il richiedente si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
5. I richiedenti, inoltre, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può subire variazioni di orario per cause anche non dipendenti

dall'istituzione scolastica e dall'Amministrazione comunale senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

6. Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, un genitore o persona maggiorenne da esso delegata (nominativo da scrivere all'atto dell'iscrizione al servizio) dovrà essere presente alla fermata dello scuolabus/taxibus al momento del rientro da scuola dell'alunno.

7. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico. La rinuncia al servizio in corso d'anno scolastico non dà titolo a rimborso, neanche parziale, della quota d'iscrizione.

8. L'eventuale accesso al servizio in data successiva a quella dell'inizio delle attività scolastiche comporta il pagamento della quota intera, fissata con la deliberazione della Giunta comunale di determinazione delle tariffe.

Art. 4

(Organizzazione del servizio)

1. In considerazione dell'estensione del territorio comunale, il servizio di trasporto viene effettuato mediante scuolabus e a mezzo taxibus. Le modalità di organizzazione del servizio sono determinate annualmente sulla base del numero di alunni iscritti e della loro residenza. A tale fine si terrà conto anche delle difficoltà di accesso e transito dei mezzi sulle strade da percorrere.

2. Il servizio di scuolabus è effettuato mediante l'utilizzo di mezzo di trasporto di proprietà comunale, la cui conduzione è affidata ai dipendenti comunali in possesso dell'abilitazione. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1997, sarà di norma svolto da dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica.

3. Il servizio di taxibus è effettuato mediante l'utilizzo di mezzo di trasporto di proprietà comunale, la cui conduzione è affidata alla ditta aggiudicataria del servizio di refezione scolastica o ai dipendenti comunali.

4. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni della scuola primaria secondo il calendario predisposto dalle autorità competenti.

5. Il servizio è effettuato in orario antimeridiano adeguato a garantire l'arrivo a scuola per l'inizio delle lezioni e in orario pomeridiano con partenza dalle scuole al termine delle lezioni. Eventuali modifiche all'orario scolastico potranno determinare una variazione al servizio.

6. La responsabilità degli alunni in attesa dello scuolabus/taxibus e una volta scesi alla fermata non è degli addetti al servizio, ma dei genitori o dei delegati. Pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a carico degli addetti al servizio.

7. Gli alunni saranno prelevati e portati alle fermate che vengono annualmente stabilite dall'Amministrazione comunale, in base alle disposizioni del presente regolamento.

8. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dalla Giunta comunale all'inizio di ogni anno scolastico.

9. L'Amministrazione comunale non garantisce il regolare svolgimento del servizio in caso di forza maggiore (scioperi, eventi naturali quali frane, neve, ecc.) o di problemi organizzativi del servizio (guasto scuolabus, indisponibilità del personale addetto, ecc.).

Art. 5

(Uscite anticipate e scioperi)

1. In caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca, l'Amministrazione comunale organizzerà il servizio coerentemente con gli orari comunicati dall'Istituzione scolastica.

2. In caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni per la non totalità delle classi, il servizio sarà erogato secondo gli orari consueti.

3. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, l'Amministrazione comunale non svolgerà il servizio di trasporto del mattino (andata), in quanto non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti. La sospensione del servizio di scuolabus/taxibus verrà comunicato tramite l'Istituzione scolastica. Il mancato servizio per sciopero non dà titolo al rimborso, anche parziale, della quota d'iscrizione.

Art. 6

(Norme comportamentali)

1. Ogni utente del mezzo di trasporto dovrà tenere un comportamento responsabile tale da consentire e garantire l'incolumità propria e altrui. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:

- a) stare seduti al posto;
- b) avere le cinture di sicurezza allacciate;
- c) non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
- d) non disturbare l'autista durante la guida;
- e) mantenere un tono di voce e un linguaggio adeguati alla civile convivenza.

2. In caso di comportamento scorretto, su segnalazione scritta dell'assistente e/o dell'autista, l'Amministrazione comunale avvisa verbalmente di quanto accaduto la famiglia dell'alunno indisciplinato. Qualora l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non venga rispettato a causa del comportamento inadeguato degli utenti, l'autista è sollevato da ogni responsabilità per il conseguente ritardo.

3. L'Amministrazione comunale potrà sospendere dall'utilizzo del servizio l'alunno che persiste nella violazione delle norme di comportamento, previa contestazione scritta alla famiglia, tenuto anche conto della gravità delle infrazioni.

4. Qualora i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna gli alunni dell'infanzia e primaria per più volte nel corso dell'anno scolastico, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione del minore dal servizio, previa contestazione scritta alla famiglia.

5. In caso di assenza del genitore o suoi delegati alla fermata, l'alunno, concluso il percorso dello scuolabus/taxibus verrà condotto dall'assistente, presso gli uffici della Polizia locale in municipio, o, in assenza degli addetti di polizia locale, presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Saint-Pierre, ai quali verrà segnalato quanto avvenuto.

6. La sospensione del servizio per i problemi comportamentali di cui ai commi 1. e 4. del presente articolo non dà diritto a rimborsi o riduzioni della quota d'iscrizione.

7. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto, la famiglia dell'alunno che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione comunale della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 7

(Quota d'iscrizione)

1. Gli utenti che sono ammessi al servizio di trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento della quota d'iscrizione annuale, la cui entità viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta comunale, da corrispondersi a inizio anno scolastico, al momento della conferma da parte dei Servizi scolastici dell'ammissione al servizio, indipendentemente dal numero di corse.

2. Il pagamento della quota d'iscrizione annuale del servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.

3. Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporterà la non ammissione dell'alunno al servizio.

Art. 8

(Rinuncia o variazione)

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto inviando un email all'indirizzo di posta elettronica dall'Amministrazione comunale all'attenzione dei Servizi scolastici.

2. La rinuncia che non è stata comunicata per iscritto prima dell'inizio del servizio comporterà l'addebito della quota d'iscrizione.

3. L'Amministrazione comunale potrà concedere il rimborso in caso di rinuncia per particolari e gravi motivi su documentata richiesta scritta.

Art. 9

(Uscite didattiche)

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse economiche e umane disponibili, nonché nel rispetto delle leggi in materia, può concedere, su richiesta dell'Istituzione scolastica presente sul territorio comunale, il proprio mezzo per le uscite didattico-educative, realizzate nell'ambito della attività scolastiche, nel territorio regionale, in località non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio online comunale.